



Al Dirigente
Servizio Attività Produttive
e Sviluppo Economico
Comune di Jesi

OGGETTO: Quesito per l'esercizio di servizi integrativi all'interno degli impianti di distribuzione di carburanti - riferimento nota 0415428/12/04/2021

In riferimento all'oggetto si significa che la presente nota è limitata solo ad una fattiva collaborazione istituzionale esclusivamente attraverso l'interpretazione delle norme giuridiche e viene effettuata **senza riferimenti a casi specifici** e non rientra in alcun modo nell'attività di consulenza di cui alla dgr regionale 769/2006 e successive modifiche ed integrazioni. L'attività di consulenza si esplica infatti attraverso pareri non obbligatori e non vincolanti e non può mai risolversi in una sorta di mera sostituzione nell'attività istruttoria tipica di ogni procedimento amministrativo. Resta piena, pertanto, la responsabilità delle singole amministrazioni locali in ordine al contenuto dei provvedimenti di propria competenza.

A tal fine vengono ad essere fornite informazioni di natura generale deferendo al soggetto in indirizzo ogni valutazione circa l'utilità eventuale nella fattispecie concreta.

- **PREMESSA.**

Il comune di Jesi chiede se un esercizio di distribuzione di Carburanti possa effettuare vendita di telefonia mobile e accessori nuovi ed usati, acquisto degli stessi da privati e rivendita, vendita di altri prodotti di elettronica varia o di consumi, servizi di ricondizionamento e riparazione dei beni oggetto di vendita e assistenza per assistenza per servizi telefonici

- **NORMATIVA DI RIFERIMENTO E VALUTAZIONI.**

Lr 27/2009 – articolo 73 -

✚ **comma 2** *“Presso gli impianti di distribuzione carburanti possono essere esercitate attività commerciali al dettaglio qualificabili come esercizi di vicinato, ivi comprese le rivendite di giornali e riviste, nonché attività artigianali, ricettive, di servizio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in deroga alle norme di settore.”;*

✚ **comma 3** *“i soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distributori di carburanti, rilasciata dall'Agenzia delle dogane, in possesso della tabella riservata di cui all'articolo 1 del d.m. 561/1996, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico non alimentare. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è svolta nel rispetto dei requisiti richiesti per il settore medesimo”*

Regolamento regionale 2/2011

✚ **Articolo 6** *“Ai sensi dell'articolo 73, comma 2, della l.r. 27/2009 i nuovi impianti e gli impianti esistenti, anche in deroga alle norme di settore, possono essere dotati di autonomi servizi per l'auto e per l'automobilista, quali officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di*



lubrificazione, servizi informativi di interesse generale turistico, aree attrezzate per autocaravan, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, rete internet e bancomat. Possono altresì essere dotati di autonome attività commerciali integrative, alimentari e non alimentari, qualificabili come esercizio di vicinato, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande, le rivendite di generi di monopolio, la vendita di stampa quotidiana e periodica, nonché le attività ricettive”

Alla luce di quanto sopra:

- La legge 27/2009 stabilisce che gli esercizi di vicinato nelle due tipiche tipologie di **attività alimentare e non alimentare**, nel rispetto delle regole di cui alla legge regionale su richiamata (requisiti di onorabilità e professionali in primis) possono essere realizzati e l'attività svolta in deroga ai piani di settori (ad esempio anche se l'amministrazione "ha un piano e o regolamento che vieta l'attività in quella determinata zona") nell'area degli impianti di distribuzione carburanti; l'attività è legata all'impianto e ad esempio non è possibile fare un trasferimento di sede.
- Il regolamento attuativo stabilisce e rafforza il fatto che le attività commerciali come esercizi di vicinato sono **integrative ovvero integrano l'attività degli impianti di distribuzione dei carburanti**. Non si è voluto in alcun modo limitare la tipologia di prodotti da vendere in quanto si sarebbero violati i principi di libertà di concorrenza. Eventuali limitazioni sono date dalle norme cogenti come ad esempio per l'attività alimentari è necessario il requisito professionale o come per fare l'artigiano si deve essere iscritti all'albo artigiano ecc
- Relativamente alle attività comprese quelle artigianali e di servizi il regolamento regionale 2/2011 art. 6, con specifico riferimento all'articolo 73 comma 2 della legge regionale 27/2009, fa un elenco esaustivo delle attività ammesse (ad esempio aprire un bancomat è diverso da aprire uno sportello bancario.

Saluti cordiali

Il Dirigente

Dott. Pietro Talarico

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.